Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)
10 novembre 2011

Causa F-110/10

Denise Couyoufa
contro
Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Rappresentanze della Commissione europea negli Stati membri — Esercizio di rotazione 2011 — Domanda di esenzione dalla rotazione — Ricevibilità — Atto di portata decisionale — Tardività»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell'art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale la sig.ra Couyoufa chiede, in sostanza, l'annullamento della decisione del 26 febbraio 2010, con cui è stata respinta la sua domanda di essere esentata dalla rotazione in vigore per i funzionari assegnati alle rappresentanze della Commissione negli Stati membri, e della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, del 27 luglio 2010, recante rigetto del suo reclamo contro la decisione del 26 febbraio 2010.

Decisione: Il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà, oltre alle sue proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla ricorrente. La ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.

Massime

1. Funzionari — Ricorso — Previo reclamo amministrativo — Termini — Norma di ordine pubblico — Dies a quo
(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

2. Funzionari — Ricorso — Previo reclamo amministrativo — Termini — Decadenza — Nuova decorrenza — Presupposto — Fatto nuovo e sostanziale
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3. Funzionari — Ricorso — Eccezione di illegittimità — Carattere incidentale — Ricorso principale irricevibile — Irricevibilità dell'eccezione
(Art. 277 TFUE)

1. Ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, il reclamo dev'essere presentato entro un termine di tre mesi che decorre, se si tratta di un provvedimento di carattere individuale, dalla data della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l'interessato ne viene a conoscenza. Tale termine è stato istituito al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche, di modo che esso è di ordine pubblico e non è lasciato alla disponibilità delle parti e del giudice.

(v. punto 22)

Riferimento:

Tribunale dell'Unione europea: 21 giugno 2010, causa T-284/09 P, Meister/UAMI (punto 25, e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale della funzione pubblica: 28 aprile 2009, causa F-72/06, Verheyden/Commissione (punto 39, e giurisprudenza ivi citata)

2. La facoltà concessa a ciascun funzionario, ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, di chiedere all'autorità che ha il potere di nomina di adottare nei suoi confronti una decisione non consente all'interessato di escludere i termini di ordine pubblico previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto per la presentazione del reclamo e del ricorso, mettendo in discussione, attraverso tale domanda, una precedente decisione non contestata entro i termini. Solo l'esistenza di nuovi fatti sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda mirante al riesame di una siffatta decisione.

(v. punto 27)

Riferimento:

Corte: 15 maggio 1985, causa 127/84, Esly/Commissione (punto 10)

Tribunale di primo grado: 7 giugno 1991, causa T-14/91, Weyrich/Commissione (punto 33)

Tribunale della funzione pubblica: 20 settembre 2007, causa F-111/06, Giannopoulos/Consiglio (punto 28); 25 marzo 2010, causa F-102/08, Marcuccio/Commissione (punto 36)

3. L'art. 277 TFUE non crea un diritto di azione autonoma e può essere fatto valere solo in maniera incidentale, nell'ambito di un ricorso ricevibile, senza poter costituire l'oggetto di un ricorso. È quindi irricevibile un'eccezione di illegittimità sollevata nell'ambito di un ricorso irricevibile.

(v. punto 32)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 23 aprile 2008, causa F-103/05, Pickering/Commissione (punto 94); 23 aprile 2008, causa F-112/05, Bain e a./Commissione (punto 96, e giurisprudenza ivi citata); 4 giugno 2009, cause riunite F-134/07 e F-8/08, Adjemian e a./Commissione (punto 38)